

Nota esplicativa sulle prestazioni di vecchiaia



CIEPP
Caisse Inter-Entreprises
de Prévoyance Professionnelle
ZKBV - Zwischenbetriebliche Kasse für Berufliche Vorsorge
CIPP - Cassa Interaziendale di Previdenza Professionale

La CIPP offre ai propri assicurati la possibilità di un pensionamento flessibile che, in base alle esigenze individuali, può essere anticipato, posticipato e/o fruito parzialmente (in non più di 3 fasi) a partire dall'età di 60 anni e fino a 70 anni.



PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Dai 60 ai 65 anni*

La persona assicurata che cessa l'attività lucrativa può:

- chiedere il versamento anticipato della sua prestazione di vecchiaia;
- chiedere il versamento anticipato della sua prestazione di vecchiaia integrandola con una rendita temporanea fino al raggiungimento dell'età di riferimento; l'importo della rendita temporanea può essere scelto liberamente dalla persona assicurata, ma non può eccedere l'importo annuo massimo della rendita semplice di vecchiaia AVS.

La persona assicurata che riduce il salario può:

- chiedere il versamento anticipato della sua prestazione di vecchiaia parziale in un massimo di 3 fasi mantenendo l'assoggettamento alla CIPP per la rimanente attività lucrativa.

La parte della prestazione di vecchiaia percepita prima dell'età di riferimento regolamentare non può superare la parte di riduzione del salario. Il primo versamento della prestazione di vecchiaia parziale deve rappresentare almeno il 20% della prestazione di vecchiaia.

La persona assicurata che ha mantenuto volontariamente l'assicurazione ai sensi dell'articolo 50a del regolamento di previdenza può chiedere il versamento anticipato della sua prestazione di vecchiaia.



PENSIONAMENTO ORDINARIO

A 65 anni*

La persona assicurata che ha raggiunto questo limite di età ha diritto alla sua prestazione di vecchiaia.

Può ricevere l'intera prestazione o il saldo della stessa (se in quel momento già beneficia di una prestazione di vecchiaia parziale), a prescindere che continui a svolgere un'attività lucrativa.

Se mantiene l'attività lucrativa e non desidera ricevere subito l'intera prestazione di vecchiaia, ha a disposizione le opzioni descritte nella colonna successiva (pensionamento differito).

La persona assicurata che ha mantenuto volontariamente l'assicurazione ai sensi dell'articolo 50a del regolamento di previdenza beneficerà di una prestazione di vecchiaia.

* Fino al 31 dicembre 2027, l'età di riferimento normativa per le donne nate tra il 1961 e il 1963 è di 64 anni. Dal 1° gennaio 2028, l'età di riferimento normativa sarà di 65 anni per tutti gli assicurati.



PENSIONAMENTO DIFFERITO

Dai 65 ai 70 anni*

La persona assicurata che prosegue l'attività lucrativa può:

- chiedere di differire il versamento della sua prestazione di vecchiaia mantenendo l'assoggettamento alla CIPP fino alla cessazione dell'attività lucrativa preesistente, ma non oltre i 70 anni, e versando i relativi contributi;
- chiedere di differire il versamento della sua prestazione di vecchiaia (senza mantenere l'assoggettamento) fino alla cessazione dell'attività lucrativa preesistente, ma non oltre i 70 anni.

La persona assicurata che riduce il salario, può

- chiedere di mantenere l'assoggettamento alla CIPP per la rimanente attività lucrativa, fino alla cessazione dell'attività lucrativa preesistente e versando i relativi contributi, e di fruire della sua prestazione di vecchiaia parziale, in un massimo di 3 fasi.

Agenzie

Bulle – Rue Condémine 56
T 026 919 87 40

Friburgo – Rue de l'Hôpital 15
T 026 552 66 90

Neuchâtel – Av. du 1^{er}-Mars 18
T 032 727 37 00

Porrentruy – Ch. de la Perche 2
T 032 465 15 80

Sede amministrativa della cassa

Rue de Saint-Jean 67 – Casella postale – 1211 Ginevra 3
T 058 715 31 11 – ciepp@fer-ge.ch – www.ciepp.ch

FORMA E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE DI VECCHIAIA

La prestazione di vecchiaia può essere erogata, a scelta, sotto forma di:

- rendita di vecchiaia vitalizia, versata all'inizio di ogni mese: l'importo si ottiene moltiplicando l'aveve di vecchiaia acquisito al momento in cui è maturato il diritto alla rendita per l'aliquota di conversione in vigore alla nascita del diritto alla rendita, in funzione dell'età della persona assicurata; essa viene adeguata all'andamento dei prezzi in base alle possibilità finanziarie del nostro istituto; va considerato che se la rendita vitalizia è inferiore al 10% dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia AVS, può essere versata unicamente una prestazione in capitale;
- capitale di vecchiaia: l'importo è pari all'integralità o a una parte dell'aveve di vecchiaia acquisito al momento in cui è maturato il diritto alla rendita;
- una combinazione di rendita di vecchiaia vitalizia e capitale di vecchiaia.

La persona assicurata che ha mantenuto volontariamente l'assicurazione ai sensi dell'articolo 50a del regolamento di previdenza per almeno due anni beneficerà di una prestazione di vecchiaia unicamente sotto forma di rendita.

La firma autenticata del coniuge o del partner registrato (LUD), anche per le persone separate e in procedura di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata, è indispensabile ai fini dell'erogazione sotto forma di capitale. La firma può essere autenticata dinanzi a un ufficiale dello stato civile o a un notaio, oppure direttamente presso gli sportelli della CIPP. In quest'ultimo caso, il coniuge o partner registrato (LUD) deve munirsi di un documento d'identità e del certificato di famiglia e firmare la domanda in presenza di un collaboratore della CIPP.

Le prestazioni risultanti da un riscatto effettuato nei tre anni precedenti il pensionamento non possono essere erogate sotto forma di capitale. Va considerato che se la persona assicurata preleva parte della sua prestazione sotto forma di capitale, la deducibilità fiscale dei riscatti effettuati nei tre anni precedenti il versamento della prestazione di vecchiaia potrebbe non essere più applicabile. Inoltre, il diritto alle prestazioni complementari cantonali può decadere se il richiedente ha utilizzato il suo capitale di vecchiaia per scopi diversi dalla previdenza.

RENDITA COMPLEMENTARE PER FIGLI

Ai sensi del regolamento di previdenza, a complemento della rendita di vecchiaia viene versata una rendita per i figli fino ai 18 anni d'età, o fino ai 25 anni d'età se in formazione (studio/apprendistato) o con un grado d'invalidità almeno del 70% che non consente di svolgere un'attività lucrativa.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DI UNA RENDITA DI VECCHIAIA

Il diritto alla rendita di vecchiaia e alle eventuali rendite complementari per i figli si estingue con il decesso della persona assicurata.

In caso di decesso del beneficiario, il 60% della sua rendita è reversibile al coniuge o partner registrato (LUD) o partner equivalente superstite (in conformità alle disposizioni del regolamento di previdenza) e il 20% agli orfani ai sensi della LPP.

DECESSO IN CASO DI PRESTAZIONI DIFFERITE

Le persone che hanno richiesto il versamento differito delle prestazioni hanno lo status di pensionate. Nondimeno, l'importo delle prestazioni in caso di decesso non può essere inferiore all'aveve di vecchiaia accumulato, fatti salvi i casi in cui vengono erogate prestazioni al coniuge superstite divorziato o al partner superstite di un'unione domestica sciolta legalmente. In mancanza di un coniuge o di un partner registrato (LUD) superstite o di orfani, i beneficiari e l'importo della prestazione sono determinati in base all'articolo 46 del regolamento di previdenza.

INCAPACITÀ AL LAVORO

In presenza di un'incapacità al lavoro prolungata prima della cessazione dell'attività lucrativa, la persona assicurata è invitata a contattare il nostro ufficio Prestazioni. Infatti, l'attivazione delle prestazioni di vecchiaia richiede un chiarimento preliminare delle possibili conseguenze dell'incapacità al lavoro in termini di prestazioni.

La presente nota esplicativa si intende a scopo puramente informativo.
Per l'erogazione delle prestazioni fa fede unicamente il regolamento di previdenza.

Il nostro ufficio Prestazioni è a completa disposizione per qualsiasi altra informazione utile.